

COMUNE DI CEPPO MORELLI

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

P.IVA00417240033
Tel. 0324/890106
Fax 0324/890270CAP 28875
Via Roma .n.35
e-mail ceppo.morelli@ruparpiemonte.it**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20****OGGETTO:****I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE IMU -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO
2014.**

L'anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TABACHI LIVIO - Presidente	Sì
2. GIORDANI SANDRO - Vice Sindaco	Sì
3. SANDRETTI FABIO - Assessore	Sì
4. CHIODI DANIELE - Consigliere	Sì
5. CARELLI GIORGIO - Consigliere	Sì
6. TOFFOLET VIVIANA - Consigliere	Sì
7. FALL BRUNO - Consigliere	Sì
8. BALMETTI GIULIANO - Consigliere	Sì
9. FORGIA MAIDA - Consigliere	No
10. GHIZZO MAURIZIO - Consigliere	No
11. ALBANESI MONICA - Consigliere	No
12.	
13.	
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste il segretario comunale Boni Dott. Pietro.

Il Signor TABACHI LIVIO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n.17 del 23.07.2014 , in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 23.07.2014 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 23.07.2014 con la quale è stato approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014 ;

VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014) - Vigente al: 10-6-2014

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e **comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.**

VISTO l'art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66, il quale sostituisce integralmente il comma 5-bis art. 4 del DL 16-2012, nel quale veniva indicato che con decreto del mef possono essere individuati i comuni nei quali si applica esenzione IMU per terreni agricoli (ed incolti) di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;

CONSIDERATO pertanto che **dal 2014 saranno esenti dall'IMU, i terreni agricoli ricadenti nei Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,** di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, ai sensi del comma 5-bis art. 4 del DL n. 16-2012 e smi, con diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, **sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ;**

VISTO l'art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66 il quale stabilisce inoltre che ai terreni a **immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU.**

CONSIDERATO che con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014 ;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, in considerazione tra l'altro che l'azzeramento delle aliquote della TASI comporta inevitabilmente la necessità di operare un adeguamento in aumento delle aliquote IMU per l'impossibilità al momento di reperire fondi a bilancio che possano annullare totalmente l'impatto del corrispondente taglio al Comune delle risorse ministeriali, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio.

SOTTOLINEATO tuttavia che l'adeguamento proposto delle aliquote IMU per l'anno 2014 comporterà comunque una spesa per i contribuenti inferiore rispetto all'ipotesi di applicazione della TASI con aliquota standard dell'1 per mille, in virtù di risorse disponibili nel bilancio dell'Ente oltre ad una semplificazione per i cittadini che si troverebbero alle prese con una nuova tassa e nuove incombenze.

Visto il parere favorevole del Revisore Economico Finanziario;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, che qui di seguito sottoscrive:

F.toTABACHI RAG. GIGLIOLA

Con votazione espressa in forma palese e con voti n. 8 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 contrari su n.8 presenti e votanti;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di Determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014 :**

- **ALIQUOTA 4,00 per mille**

(per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze)

- **ALIQUOTA 7,60 per mille**

(per **gli immobili/aree fabbricabili situati nei seguenti alpeggi:**

- **PREDENONE**
- **CROSE**
- **CORTEVECCHIO**
- **MOTT**
- **COLLA**
- **CORTENERO**
- **COL**
- **PARELA**
- **LOGGIA**
- **LAGARE**
- **MONCHETTO**
- **LAVANCHETTO**
- **VALER**
- **PIAZZA Z'URA**
- **CORTE SOPRA**
- **CORTE SOTTO**
- **CASCINONE**
- **CASCINA NUOVA**
- **PIANA SCHIUMA**
- **GIRAREGGIO**
- **LAVEGGIO**
- **PIANA DI CANFINELLO**
- **PIANA DI BORGONE**
- **PIANA DI CEPPO**

Trattandosi di localizzazioni ad alta quota, non agevolmente raggiungibili e generalmente non forniti di servizi essenziali

- **ALIQUOTA 8,70 per mille**

(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 23.07.2014 ;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

7) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

8) Di dichiarare il presente atto con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000.

N. 20 DEL 23/07/2014

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SINDACO
F.toTABACHI LIVIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toBoni Dott. Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/07/2014.

Ceppo Morelli, li 25/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toBoni Dott. Pietro

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ceppo Morelli, li 25.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boni Dott. Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toBoni Dott. Pietro

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000.

Ceppo Morelli, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE